SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 173

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1999.

Esclusione dei centri abitati relativi alle frazioni di Acquarica, Vanze e Strudà ricadenti nel territorio del comune di Vernole in provincia di Lecce, secondo la conformazione stabilita dal programma di fabbricazione vigente, dal vincolo imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 31 dicembre 1970.

99A7527

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1999.

Inclusione dell'area denominata «La Ripa-Poggio al Vento frazione Pagliericcio» ricadente nel comune di Castel San Niccolò in provincia di Arezzo fra le zone di interesse archeologico di cui all'articolo 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431.

99A7528

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Brindisi nella fascia ricompresa fra il Porto e la cinta muraria.

99A7547

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Inclusione del comprensorio gravitante intorno all'antico centro di Tuscania, in provincia di Viterbo, e comprendente le valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano, Capecchio e corsi d'acqua minori, ricadenti nel comune di Tuscania in provincia di Viterbo fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera *m)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431.

99A7562

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a monte di via Torquato Tasso e via Aniello Falcone sita nel comune di Napoli.

99A7564

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico del comune di Buccino in provincia di Salerno.

99A7580

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico degli interi territori comunali dei comuni di Salcito e Trivento in provincia di Campobasso.

99A7581

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costituita dalle aree fluviali ed agricole denominate «Luoghi Bacchelliani» sita nel territorio del comune di Ro Ferrarese in provincia di Ferrara.

99A7582

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro storico di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi.

99A7583

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1999.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita tra i comuni di Borgo S. Lorenzo e Vicchio in provincia di Firenze.

99A7594

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 21 luglio 1999, n. **319.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)* dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere *a), b)* ed *e),* dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;

Visti i decreti del Ministro del commercio con l'estero 5 dicembre 1992 e 15 maggio 1996, relativi a «Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale», pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1993 e n. 159 del 9 luglio 1996;

Considerata l'opportunità di sostituire il precedente decreto ministeriale 20 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1998, n. 167;

Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che detta i criteri ed i principi per l'emanazione dei regolamenti concernenti la disciplina di procedimenti amministrativi;

Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dal citato articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto d Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 28 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 35382 del 16 aprile 1999;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.
O g g e t t o

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fronte di iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, come modificato dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Ministero», il Ministero del commercio con l'estero;

b) «legge», la legge 26 febbraio 1992, n. 212.

Art. 2.
Concessione di contributi

1. I contributi possono essere concessi a fronte delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a), b)* ed *e)* della legge, nonché delle seguenti ipotesi:

a) individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste;

b) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;

c) studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.

2. La durata dei progetti non deve superare i ventiquattro mesi.

3. Non sono ammesse a contributo iniziative di natura commerciale, né quelle riguardanti i settori socio-sanitario, scientifico e culturale, così come le ricerche, gli studi preliminari, le conferenze ed altro, se a carattere isolato.

Art. 3.

Soggetti

1. I contributi possono essere concessi a favore di:

a) istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli istituti, enti ed altri organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale;

b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;

c) consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario del progetto, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed un soggetto, già individuato, dei Paesi di cui all'articolo 1 della legge. Ad ogni iniziativa potranno essere associati uno o più partner italiani o stranieri qualificati.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. La domanda di ammissione al contributo è presentata al Ministero del commercio con l'estero, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese.

2. La domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 30 aprile di ogni anno. Si considera tempestiva la domanda contenuta in un plico raccomandato, presentato all'ufficio postale entro il termine anzidetto.

3. La domanda deve contenere una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante il nominativo e la qualifica del legale rappresentante del soggetto richiedente nonché l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale rappresentante e degli eventuali partners.

Alla domanda devono essere allegati:

a) il modulo, di cui all'articolo 9, compilato in tutte le sue parti, contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa; preventivo articolato delle voci di spesa; piano di copertura finanziaria dei costi previsti, accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal proponente e da tutti i partner cointeressati, così come da eventuali sponsor;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante l'iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato, ove prescritto;

c) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo o statuto;

d) copia della dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto, rilasciata entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande dall'Autorità governativa competente nel Paese oggetto dell'iniziativa, ed inoltrata in originale tramite le vie diplomatiche;

e) per le piccole e medie imprese, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, attestante la conformità ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. - serie C - n. 213 del 23 luglio 1996);

f) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione di coefficienti di priorità di cui all'articolo 5.

4. La domanda, redatta a pena di inammissibilità secondo le disposizioni di cui al comma 3, deve altresì recare la dichiarazione che il progetto non usufruisce di altri contributi a valere sulle disponibilità finanziarie previste dalla legge, nonché indicare se lo stesso abbia o meno fruito, anche presso organismi nazionali ed internazionali di un altro contributo pubblico. La domanda reca, inoltre, l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla eventuale concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative al progetto e versato l'eventuale anticipo richiesto per effettuare le spese ammesse a contributo. Il soggetto istante deve tenere contabilità separata per tutto quanto concerne il progetto.

Art. 5.

Condizioni di ammissibilità, priorità e riserve

1. Il Ministero verifica la regolarità formale delle domande e della documentazione allegata, nonché la validità del contenuto dei progetti. A tal fine può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati. La valutazione tecnico-economica e sociale delle iniziative riguarda, in particolare, la capacità dei soggetti coinvolti ad attuare il progetto, le caratteristiche di sviluppo dello stesso, la pertinenza, la conformità e l'opportunità della spesa, e deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sul finanziamento dell'iniziativa.

2. Le iniziative che abbiano riportato un giudizio positivo ai sensi del comma 1 sono incluse in una graduatoria redatta sulla base dei punteggi riportati ai sensi dei commi 3 e 4.

3. La graduatoria di merito di cui al comma 2 è redatta sulla base delle seguenti due priorità di valore decrescente:

a) prima priorità (coefficiente 20):

1) progetti aventi ad oggetto la formazione professionale, manageriale e di quadri intermedi nonché l'assistenza tecnica, finalizzate allo sviluppo delle imprese, ivi comprese quelle aventi per oggetto la raccolta e l'elaborazione dati;

2) progetti co-finanziati dal partner dal Paese oggetto dell'intervento;

3) progetti proposti da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, società consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente;

4) progetti derivati o collegati ad interventi già finanziati da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte;

5) progetti collegati a iniziative sostenute attraverso la legge 24 aprile 1990, n. 100, e l'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19;

6) progetti, ritenuti ammissibili al finanziamento nel corso della gestione dei fondi di precedente assegnazione, da ripresentare secondo le modalità indicate nel presente regolamento;

7) progetti individuati in seno all'iniziativa Centro-Europea di cui alla dichiarazione congiunta adottata l'11 novembre 1989 dai Ministri degli affari esteri d'Italia, Austria, Ungheria, Jugoslavia, e successive modifiche ed integrazioni;

b) seconda priorità (coefficiente 10):

1) progetti concernenti studi di fattibilità e progettazione nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, del risanamento ambientale, dell'energia e del turismo, così come in materia di riconversione industriale ed agricola;

2) progetti presentati dall'Istituto nazionale per il commercio estero, dalla Simest S.p.a., dalla Finest S.p.a., e da Informest.

4. Le diverse priorità sono cumulabili per ogni singolo progetto.

5. La graduatoria è redatta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Entro la medesima data sono emanati i decreti di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'articolo 6 e dalla dotazione di bilancio.

Art. 6.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non può eccedere l'importo di 800 milioni di lire.

2. Qualora a fronte del progetto per il quale viene inoltrata domanda vengono erogati altri contributi da parte di organismi nazionali o internazionali, l'importo totale di questi sarà tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80 per cento dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.

Art. 7.

Modalità di erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato da una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione del progetto.

2. Le spese sostenute da soggetti che partecipino all'esecuzione delle attività dal progetto, purché rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse ed evidenziate nel rendiconto da sottoporre al Ministero.

3. Il rendiconto di cui al presente articolo è corredato da una certificazione redatta da una società di revisione contabile, individuata dal soggetto beneficiario del contributo, previo assenso del Ministero.

4. Su richiesta del beneficiario può essere concessa un'anticipazione sul contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia bancaria o assicurativa, nonché di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.

Art. 8.

Revoca del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero:

a) entro trenta giorni dall'avvio del progetto, la data di inizio dei lavori;

b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento del progetto;

c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attività previste, una relazione conclusiva.

2. Le relazioni di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito di ogni singola voce di spesa ammessa a contributo.

3. Il Ministero può revocare il contributo qualora, anche in corso di attuazione, il progetto si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione del progetto. Il Ministero, pertanto, attua un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative e nel caso in cui ciò si renda opportuno, svolge l'analisi *in itinere* ed eventualmente, quella successiva. In tale ambito, il Ministero può disporre ispezioni amministrative presso la sede del proponente o sul luogo di esecuzione del progetto. A tal fine viene destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle disponibilità finanziarie assegnate al Ministero per l'effettuazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Art. 9.

Modelli di domanda di ammissione al contributo e della relazione sull'esecuzione del programma di attività

1. Con provvedimento del dirigente della Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese sono approvati i modelli della domanda di ammissione al contributo nonché del rendiconto di cui all'articolo 7. Con il medesimo provvedimento sono approvati il modello da allegare, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *a)*, alla domanda di ammissione al contributo, nonché il modello della garanzia da prestare ai sensi dell'articolo 7, comma 4.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 luglio 1999

Il Ministro: FASSINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1999
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 117

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 26 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è applicato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, recante «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55:

«1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell' art. 2, comma 1, lettera *a),* comma 6, nonché dell'art. 3, comma 3, lettere *a), b)* ed *e)*, della citata legge n. 212/1992:

«Art. 2. — 1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:

a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge».

«6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, del presente articolo ed al comma 3, lettere *a), b)* ed *e)* dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19».

«3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;

b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;

c)-d) (omissis);

e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: «Disposizioni in materia di commercio con l'estero a norma dell'art. 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1998, n. 109. Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2:

«2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono sostituite dalle seguenti "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero"».

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante: «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 maggio 1990, n. 101.

— La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante: «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1991, n. 17. Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2. — 1. Per il finanziamento o la partecipazione ad imprese e società miste e ad altre forme di collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella regione Veneto, limitatamente al territorio delle province di Venezia e di Treviso ad est del fiume Piave, nonché alla provincia di Belluno, la regione Friuli-Venezia Giulia è autorizzata a promuovere la costituzione di una società finanziaria per azioni, con sede a Pordenone. La regione Veneto è autorizzata a partecipare, direttamente o indirettamente, alla società stessa.

2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. la somma di 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile.

3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.

5. Le partecipazioni e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare complessivamente il 25 per cento del capitale dell'impresa o società mista o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute entro sei anni e i finanziamenti non possono superare la durata di sei anni.

6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma 1, in misura proporzionale all'ammontare dei contributi speciali assegnati rispettivamente alla regione Friuli-Venezia Giulia e alla regione Veneto, ai sensi del comma 10.

7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 30 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma 1 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto non compresa nel territorio indicato al comma 1, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge.

9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attività il centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. La localizzazione del centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia».

— Il decreto ministeriale 5 dicembre 1992 recante: «Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 1993, n. 97.

— Il decreto ministeriale 15 maggio 1996 recante: «Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1996, n. 159.

— Il decreto ministeriale 20 maggio 1998 recante «Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1998, n. 167.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192. Si riporta il testo dell'art. 12:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario n. 56/L. Si riporta il testo dell'art. 20, comma 5:

«5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri inter-servizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di loro conclusione previsti per procedimento tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un'unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'art. 22, comma 3, così recita:

«3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 novembre 1998, n. 275. Si riporta il testo degli articoli 1 e 2:

«Art. 1. — 1. Oltre ai casi previsti dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed agli altri casi previsti dalle leggi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni anche i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

b) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto, possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

c) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

d) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

e) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

f) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

g) di non aver riportato condanne penali;

h) qualità di vivenza a carico;

i) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

2. I certificati, gli estratti e gli attestati necessari per l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado ed all'università, quelli che a qualsiasi titolo devono essere presentati agli uffici della motorizzazione civile, i certificati e gli estratti dai registri dello stato civile e dai registri demografici richiesti dai comuni nell'ambito di procedimenti di loro competenza, sono sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulla stessa, ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento».

«Art. 2. — 1. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

2. La dichiarazione di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre, tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di pubblicazione è conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia.

3. Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 1, nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro quindici giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

4. Restano esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 i certificati di cui all'art. 10».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113. Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3:

«Art. 1. — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili:

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;

b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere *a)* e *b)*, al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto amministrativo;

d) indicazione esplicita delle norme abrogate».

«Art. 2. — 1. L'art. 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. — *1.* La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.

2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici.

3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

4. Alla dichiazione di nascita non si applica l'art. 41".

2. L'art. 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 195. — *1.* I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".

3. I certificati rilasciati dalla pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese e convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. Dopo il comma 1 dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:

"*1-bis.* La certificazione, redatta con le modalità di cui al comma 1, può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del comune competente".

7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate personalmente.

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dei pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed il codice fiscale nonché, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal centoottantesimo giorno precedente la scadenza.

11. È abrogata la lettera *f)* dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in un'unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-*ter* del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale».

«Art. 3. — 1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subito variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'art. 489 del codice penale.

2. L'art. 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, è ammessa, in luogo della prescritta documentazione una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole. Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".

3. L'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal seguente:

"*1.* Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'art. 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".

4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio.

5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.

8. Alla lettera *e)* del primo comma dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".

9. All'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi dell'amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione».

— La legge 23 agosto 1998, n. 400, reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212 (per il titolo si veda nelle note alle premesse), all'art. 1, comma 1, così recita:

«Art. 1. — 1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia di mercato nei Paesi dell'Europa centrale ed orientale, il Ministero degli affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica, formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo, secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)».

— Per l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per la legge 24 aprile 1990, n. 100, si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19, si veda nelle note alle premesse.

99G0391

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 agosto 1999.

Attuazione della direttiva 98/38/CE della Commissione del 3 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole a decretare in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, che attua le prescrizioni tecniche di cui alla direttiva 74/151/CEE del Consiglio, relativo all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda il peso massimo autorizzato a pieno carico, l'alloggiamento ed il montaggio delle targhe posteriori di immatricolazione, i serbatoi di carburante liquido, la zavorratura, il segnalatore acustico, il livello sonoro ammissibile ed il dispositivo di scappamento (silenziatore), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980;

Vista la direttiva 98/38/CE della Commissione del 3 giugno 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/151/CEE del Consiglio relativa ai suddetti elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.

2. Gli allegati da IV a IX al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° maggio 1999 non è consentito rifiutare per un tipo di trattore l'omologazione CE o il rilascio del documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale, e rifiutare la prima messa in circolazione dei trattori, se tali trattori sono conformi alla prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 non è consentito:

rilasciare il documento di cui all'art. 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore, se detto trattore non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, come modificato dal presente decreto;

accordare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore, se esso non è conforme alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, come modificato dal presente decreto.

Art. 3.

L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro per le politiche agricole
DE CASTRO

ALLEGATO

MODIFICHE AGLI ALLEGATI DA IV A IX AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1980, N. 76 (ART. 1, COMMA 2).

ALLEGATO IV

Il testo dell'allegato IV è sostituito dal seguente:

«MASSA MASSIMA AUTORIZZATA A PIENO CARICO

1. La massa massima autorizzata a pieno carico, tecnicamente ammissibile, indicata dal costruttore, viene adottata come massa massima autorizzata a pieno carico dall'amministrazione competente a condizione che:

1.1 siano soddisfacenti i controlli effettuati dall'amministrazione, in particolare dal punto di vista frenatura e sterzo;

1.2 non siano superate la massa massima a pieno carico di 14 tonnellate e la massa massima su ciascuno degli assi di 10 tonnellate.

2. Qualunque siano le condizioni di carico del trattore, la massa trasmessa alla strada dalle ruote anteriori del trattore non dovrà essere inferiore al 20% della massa a vuoto del trattore stesso».

ALLEGATO V

Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. *Forma e dimensioni degli alloggiamenti delle targhe posteriori d'immatricolazione.*

Gli alloggiamenti di cui sopra presentano una superficie rettangolare piana o approssimativamente piana delle seguenti dimensioni minime:

lunghezza 255 mm;

larghezza 165 mm».

Il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«2.1. Posizione della targa in senso laterale.

Il centro della targa non può trovarsi più a destra rispetto al piano di simmetria del trattore.

Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra rispetto al piano verticale parallelo al piano di simmetria del trattore ed essere tangente al punto in cui la sezione trasversale del trattore — larghezza fuori tutto — presenta la sua dimensione maggiore».

Il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

«2.4. L'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,3 m; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 4,0 m».

ALLEGATO VI

Al punto 2 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«Le condotte di alimentazione di carburante e il bocchettone di riempimento devono essere collocati all'esterno della cabina».

ALLEGATO VII

Il testo dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«MASSE DI ZAVORRATURA

Se il trattore deve essere munito di masse di zavorratura per soddisfare alle altre prescrizioni previste per l'omologazione CE, queste devono essere fornite dal costruttore del trattore, essere adatte alla posa e recare il marchio della ditta costruttrice, nonché l'indicazione della loro massa in chilogrammi con una approssimazione di ± 5%. Le masse di zavorratura frontali destinate ad essere collocate/rimosse con frequenza devono presentare una distanza di sicurezza di almeno 25 mm per le impugnature e devono essere posizionate in modo tale da evitare lo sganciamento accidentale (ad esempio, in caso di ribaltamento del trattore)».

ALLEGATO VIII

Il punto 2.1.4 è sostituito dal seguente:

«il valore massimo della pressione acustica deve essere compreso tra un minimo di 93 dB (A) e un massimo di 112 dB (A)».

ALLEGATO IX

Al punto II.1 è aggiunto in fine il seguente periodo:

«La parte terminale del tubo di scappamento deve essere collocata in modo da impedire che i gas di scarico penetrino all'interno della cabina».

99A7750

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 7 settembre 1999.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale dell'8 settembre 1995 recante modificazioni del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dalla provincia autonoma di Bolzano, legittimata ai sensi dell'art. 1,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»);

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), pubblicati nel supplemento ordinario n. 91 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1999;

Rilevato che nel testo del disciplinare di produzione allegato al parere è stato erroneamente omesso all'art. 7 par. VII di indicare tra i vini che possono portare in etichetta la menzione «riserva» alle condizioni di cui all'art. 5, paragrafo 8, il vino «Alto Adige Lagrein scuro (o Lagrein) e che conseguentemente occorre provvedere all'integrazione di detto disciplinare di produzione nei termini di cui sopra;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), approvato con decreto ministeriale dell'8 settembre 1995 recante modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975 e successive), è sostituito per intero nel testo annesso al presente decreto, le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini con la denominazione di origine controllata (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), provenienti da vigneti non ancora iscritti all'albo dei vigneti attualmente operante presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), entro i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della provincia autonoma di Bolzano, risultino sufficientemente documentati, pur non essendo ancora stati effettuati, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Gli organi della provincia autonoma di Bolzano, in sede di accertamento di idoneità di ciascuna superficie vitata, stabiliscono le compatibilità e le opzioni ammesse ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), ed il successivo rilascio delle ricevute di produzione da parte della camera di commercio competente per territorio.

Art. 4.

Possono essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformità delle attuali disposizioni delle normative UE.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato provinciale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

I vigneti di cui al comma comma precedente, che a seguito dell'effettuaizone degli accertamenti tecnici, non risultino conformi all'unito disciplinare, sono cancellati d'ufficio dal relativo Albo.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler»), è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ALTO ADIGE» (IN LINGUA TEDESCA «SÜDTIROL O SÜDTIROLER»).

Art. 1.

La denominazone di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler», da sola esclusivamente nel caso del vino «Bianco» o «Weiß», anche passito, e del vino spumante bianco o rosè, ovvero negli altri casi, obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti menzioni di vitigno o geografiche:

Moscato giallo o Goldenmuskateller o Goldmuskateller;

Pinot bianco o Weißburgunder;

Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder;

Chardonnay;

Riesling italico o Welschriesling;

Riesling;

Riesling Sylvaner o Müller Thurgau;

Sylvaner o Silvaner;

Sauvignon;

Traminer aromatico o Gewürztraminer;

Moscato rosa o Rosenmuskateller anche «passito»;

Lagrein rosato o rosè o Lagrein Kretzer;

Lagrein scuro o Lagrein Dunkel o Lagrein;

Merlot rosato o rosè o Merlot Kretzer;

Merlot;

Cabernet o Cabernet Sauvignon o Cabernet Franc;

Cabernet-Lagrein;

Cabernet-Merlot;

Lagrein-Merlot;

Pinot nero o Blauburgunder o Spätburgunder;

Pinot nero rosato o rosè o Blauburgunder Kretzer o rosè;

Malvasia o Malvasier;

Schiava o Schiava grossa o Schiava gentile o Vernatsch o Großvernatsch o Edelvernatsch;

Schiava grigia o Grauvernatsch;

Colli di Bolzano o Bozner Leiten;

Meranese di Collina o Meranese o Meraner Hügel o Meraner;

Santa Maddalena o St. Magdalener;

Terlano o Terlaner anche con menzione di vitigno;

Valle Isarco o Eisacktaler anche con menzione di vitigno;

Valle Venosta o Vinschgau sempre con menzione di vitigno;

è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tuttavia la denominazione «Alto Adige» (o «Südtirol») può essere utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi dell'art. 12 del regolamento n. 2392/89, per i vini «Lago di Caldaro» o «Caldaro» recanti la menzione «classico» (in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet») o «classico superiore», ottenuti da uve prodotte nei comuni di Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo, come previsto dal disciplinare di produzione della denominazione d'origine controllata «Caldaro» o «Lago di Caldaro».

La denominazione «Alto Adige Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtiroler Eisacktaler») è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigno:

Traminer aromatico, Pinot grigio, Veltliner, Silvaner, Müller Thurgau, Kerner,

oppure dell'indicazione di località Klausner Laitacher, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La denominazione «Alto Adige Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol Terlaner») può essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti vitigni: Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

La denominazione «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau») è accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni di vitigni:

Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Traminer aromatico, Pinot nero, Schiava.

Le menzioni di vitigno che accompagnano le denominazioni «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», «Terlano», «Valle Isarco», «Valle Venosta» o le equivalenti denominazioni in lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca come indicato al primo comma.

Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano, Meranese di Collina o Meranese, Santa Maddalena, Terlano, Valle Isarco e «Valle Venosta», anche nella traduzione in lingua tedesca, già riconosciute come denominazioni di origine controllata, sono riservate ai vini a denominazione di origine controllata Alto Adige (Südtirol), ottenuti da uve raccolte da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate all'art. 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti della denominazione d'origine controllata Alto Adige, anche con sottodenominazione geografica, è consentita la scelta vendemmiale tra le rispettive denominazioni e Lago di Caldaro o Valdadige qualora fra loro compattibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2.

Le denominazioni d'origine controllate di cui all'art. 1 sono riservate ai vini ottenuti da uve di vigneti iscritti agli albi aventi la seguente composizione varietale:

I. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtiroler o Südtirol») senza sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1:

a) con la specificazione del vitigno: vigneti con almento il 95% del corrispondente vitigno a eccezione dei vini Alto Adige Schiava (o Schiava dell'Alto Adige) per i cui vigneti è stabilita una presenza minima dell'85% di vitigni Schiava (e sottovarietà).

Possono essere presenti nei vitigni, per la differenza fino al 5% e, rispettivamente, al 15% altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo e raccomandati ai sensi delle norme UE;

b) con la specificazione di due vitigni (Cabernet-Merlot, Cabernet-Lagrein, Merlot Lagrein): vigneti in cui nell'ambito aziendale entrambe le varietà siano presenti per oltre il 20% del totale. In etichetta il vitigno preponderante precede l'altro ed entrambi sono riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga, utilizzando il sinonimo Cabernet per il Cabernet franc e il Cabernet sauvignon;

c) spumante: uve Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay, iscritti ai respettivi albi. Per il tipo «rosè» il Pinot nero deve essere presente per almeno il 20%;

d) bianco (anche «passito»): Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio almeno per il 75%. Devono essere presenti almeno due di tali varietà, ma nessuna deve superare il 70% del totale. Il restante 25% massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner (Sylvaner) e/o Gewürztraminer.

II. «Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Bozner Leiten»):

vigneti con almeno il 90% di vitigni Schiava (e sottovarietà) e per la differenza solo vitigni Lagrein e/o Pinot nero.

III. «Alto Adige» «Meranese di Collina» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel») o «Alto Adige» «Meranese» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner»):

vigneti costituiti esclusivamente da vitigni Schiava (e sottovarietà).

IV. «Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):

vigneti con almeno 90% di vitigni Schiava (e sottovarietà). Per la differenza fino al 10% è consentita la presenza di soli vitigni Lagrein e/o Pinot nero.

V. «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol Terlaner»):

a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti esclusivamente con vitigni della varietà specificata (Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau).

Tuttavia nella preparazione di ciascun vino monovarietale di cui sopra è ammessa l'utilizzazione di uve provenienti dagli altri vitigni sopra elencati nella misura massima del 10% del totale, purché le relative uve provengano da vigneti aziendali iscritti nei rispettivi albi;

b) senza specificazione di vitigno, vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50% e per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente da: Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner e Müller Thurgau. È ammessa la presenza di altri vitigni purché da uve bianche e raccomandati ai sensi delle norme UE, nella misura massima del 10%.

VI. «Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol Eisacktal» o «Eisacktaler»):

a) accompagnato dal nome di una delle seguenti varietà: Traminer aromatico o Gewürztraminer, Pinot grigio o Ruländer o Grauer Burgunder, Veltliner, Sylvaner o Silvaner, Müller Thurgau, Kerner, vigneti costituiti per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni e per il restante 10% massimo da altri vitigni di colore analogo raccomandati per la provincia di Bolzano.

b) per i vini designati Alto Adige Valle Isarco (Südtirol Eisacktal) Klausner Laitacher le uve devono provenire da vigneti costituiti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero, situati nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro.

VII. «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau») con la menzione obbligatoria del vitigno: Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco (Weißburgunder), Pinot grigio (Ruländer), Riesling, Traminer aromatico (Gewürztraminer), Pinot nero (Blauburgunder), Schiava (Vernatsch). Per il restante 10% possono essere presenti altri vitigni raccomandati per la provincia di Bolzano di colore analogo.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

I. «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtiroler» o «Südtirol») senza una delle sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1:

le uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di qualità previsti nel presente disciplinare.

In particolare la zona idonea comprende il territorio dei comuni di: Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caines, Caldaro, Cermes, Cornedo all'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fiè, Gargazzone, Meltina, Lagundo, Laives, Lana, Magrè all'Adige, Marlengo, Montagna, Ora, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Termeno, Terlano, Tesimo, Tirolo, Vadena, Nalles.

II. «Alto Adige» «Colli di Bolzano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Bozen Leiten»):

le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives e in parte quello dei comuni di Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona è esternamente così delimitata:

partendo dall'incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km. 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Piè di Castello del comune di Bolzano. Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino a incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi il confine di Terlano sino al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino a incrociare il rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km 6 da dove segue una retta verso est sino al raggungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est, raggiunge quota 1.192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847.

Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest, raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino a incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km. 5.500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest fino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei Contadini (quota 1.136) e, quindi, verso sud segue il sentiero che, conduce al rifugio Prati di Kohl. Da qui il limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971.

III. «Alto Adige» «Meranese di Collina» o «Meranese» (in lingua tedesca «Südtirol» «Meraner Hügel» o «Meraner»):

le uve destinate alla produzione del vino «Meranese di Collina» o «Meranese» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i comuni di Merano, Caines, Cermes, Gargazzone, Lagundo, Lana, Marlengo, Postal, Rifiano, S. Pancrazio, Scena, Tesimo, Tirolo.

Le zone sono così delimitate:

Zona a sinistra del fiume Adige:

partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano; toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455, 345, 530 Wiesler e Kofler in comune di Postal e in comune di Merano: la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583, le cave (quota 568 - Montefranco) la sorgente a sud dell'Alb. Lastabianca, il Maso, Spessa, la Cava di Argilla, la croce isolata posta a quota 647 sulla mulatteria per maso Kiendl, il maso Kiendl, tocca lasciando il limite di bosco, il limite altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in prossimità di S. Giorgio e

maso Loth per arrivare al Riopetroso, taglia in questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote 634 e 522 e seguendo la linea di confluenza fra pendio e fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il km 6 della strada statale n. 44, la località di Collina del comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta nei pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione piega verso sud-ovest e comprendendo la località di S. Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite altimetrico di 650 m, tocca la quota 575 in comune di Rifiano quindi la quota 595 in comune di Caines, aggira, includendolo, Fabiato di Caines ed escludendola, la località Finele, tocca la quota 632 passa a sud del collegio «Johanneum». La delimitazione segue la carrareccia che porta a Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di 650 metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord dell'abitato di S. Pietro, delle case a quota 628 all'altezza di Collecorona piega verso sud e quindi verso ovest tocca Pozza oltrepassata la quale risale verso nord e in prossimità delle case poste a quota 671 ritorna verso ovest sempre lungo il limite di bosco tocca la quota 600, passa a nord dell'abitato di Plars di Sopra fino a incontrare la strada che conduce a Plars. Da tale punto il confine di zona piega verso sud-ovest in direzione di Tel includendo le case a quota 602 fino a incontrare e seguire verso sud il confine comunale di Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue verso est l'Adige fino al ponte della strada statale n. 38 (prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro abitato di Gargazzone.

Zona a destra del fiume Adige:

partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a Lana di Sopra, passando per l'Assunzione il cimitero di Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale n. 238 che segue fino a incontrare il fiume Adige (ponte a quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord-ovest l'Adige fino a incontrare il confine comunale di Parcines dove si innesta e segue verso sud-est la strada statale n. 38 al km 195,5 circa. Ora il limite di zona segue il limite di bosco rispettando il limite altimetrico di 650 metri, comprende le case a quota 420, Obermaier, attraversa la località Tramontana Zeisalter, la quota 534, aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473, prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e lungo il bosco, aggira includendolo, il castello Monteleone, le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524, 468, 590 e 619 in comune di Lana quindi il confine si congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri slm dei masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di S. Pancrazio, all'imbocco della Val d'Ultimo. La linea di delimitazione risale quindi verso nord-est correndo parallela alla strada Lana di Sopra-S. Pancrazio, fino all'altezza della quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il limite di bosco toccando le quote 488, 504, 527 e 367 fino a intersecare la strada statale n. 238 km. 30. Da tale punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre verso sud, fino al punto di partenza, a sud di castel Leone.

In tale zona vanno inclusi pure i vigneti sottostanti il castello S. Erasmo in comune di Tesimo.

IV. «Alto Adige» «Santa Maddalena» (in lingua tedesca «Südtirol» «St. Magdalener»):

la zona di produzione del vino «Santa Maddalena» comprende in tutto o in parte i territori delle frazioni e sottofrazioni di: Santa Maddalena, Santa Giustina, Laitago (Coste), San Pietro, Guncina, S. Giorgio, Rena (Sabbia), Santa Giustina di sopra, Laitago di sopra (Signato), Laste Basse, Cardano in comune di Cornedo, Campiglio, Virgolo, Aslago, Rencio e S. Maurizio in comune di Bolzano, Settequerce in comune di S. Genesio, i Masi Reiter, Diem, Raindl, Ebnicher e Plattner in comune di Renon.

Tale zona è così delimitata:

partendo in località Bagni di zolfo (km 222,5 della strada statale n. 38 Bolzano-Merano) la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea di quota 500 raggiunge la località Guncina, dopo aver attraversato i torrenti Petroso e S. Maurizio. Piega quindi a nord, per includere il maso Pichler (quota 529), e prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio Fago sul confine comunale Bolzano-San Genesio. Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud, raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est fino alla quota 853. Da detta quota la linea di delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a nord lungo la carrareccia (quota 832) proveniente dall'Assunta; passa rispettivamente a nord e nord-ovest dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona, per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon (quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine comunale finché questo corre lungo il rio Rivellone (quota 525), quindi volge a est per passare a nord del maso Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a raggiungere la strada che porta al Renon che discende fino alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone di Laste-Basse per raggiungere l'ansa a gomito del fiume Isarco (quota 296 km 445 della strada statale n. 12). Da questo punto la linea di delimitazione si sposta alla sinistra del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la strada statale n. 12 fino al km 444. Dal km 444 volge a sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato l'abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d'Ega, per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota 500, che segue fino alla località S. Geltrude, passando per Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S. Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso fino alla località Pronzegg (quota 267), attraversa il fiume e in direzione nord-ovest raggiunge e costeggia la ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon. Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Osvaldo, via Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla linea altimetrica di m 300, a piè di monte e a nord della città, passa per le località Fago e Guncina. All'altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia strada Gries-Merano, continuando lungo quest'ultima fino alla località Bagni di zolfo, punto di partenza della delimitazione.

V. «Alto Adige» «Terlano» (in lingua tedesca «Südtirol» «Terlaner»):

la zona di produzione dei vini «Terlano», in lingua tedesca «Terlaner», comprende: il territorio del comune di Terlano, salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte del territorio dei comuni di S. Genesio, Meltina, Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano, Caldaro.

Essa è composta da due territori distinti e delimitati come segue:

a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da delimitare, il limite si identifica con la strada statale dello Stelvio n. 38, e precisamente al km 212,200 della stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il limite segue poi la statale in direzione sud fino al km 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale che passa per le quote: 246, 245, 247. Taglia quindi il rio Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato «Chiaro di luna» fino a intersecare di nuovo il confine comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona volge a est, identificandosi con il confine comunale. Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino a quota 600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino all'attraversamento della strada consorziale di Cologna di Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est costituisce il confine fino al punto in cui la strada incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota 725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia del comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e Legar;

b) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro: partendo da nord-ovest della zona da delimitare il confine si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più precisamente la delimitazione inizia in località monte del Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine comunale di Appiano che è anche confine provinciale. Raggiunge il

confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre a sud, lungo il confine comunale e provinciale, fino alla località «Cerva» o «Col di Sopra» (quota 1.856), volge quindi a est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino a incrociare la strada provinciale Caldaro-Termeno (strada del vino) al km 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada in direzione nord fino al km 9,200 (quota 235) quindi la strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino alla chiesa di S. Maria nell'ambito di Caldaro. Volge quindi a est lungo la strada comunale che porta in centro al paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per Termeno. Segue quest'ultima in direzione sud fino al km 6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada che porta alla località Klughammer. Di qui in direzione est prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di Caldaro e quindi di Appiano fino a intersecare nella frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano-Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove interseca la provinciale Appiano-Caldaro al km 1 (quota 405). Lungo quest'ultima il limite ritorna a nord fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che porta a Missiano passando per le quote 447, 450. Prima del centro abitato di Missiano, il limite volge a sud-est lungo la strada che da Missiano porta a S. Paolo, fino al bivio con la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue quest'ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di Sotto-Andriano passando per le quote 255, 244 fino a intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale confine volge quindi a nord-est fino a raggiungere la fossa d'Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a toccare al km 2 la strada provinciale Terlano-Andriano. Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela a ovest della fossa (quota 250), si identifica quindi il nuovo con il confine comunale di Andriano fino all'incrocio con la vecchia strada Andriano-Nalles (quota 250). Segue la strada fino a quota 256, di qui con una linea spezzata, il limite tocca le quote 244 a nord-est 258 (Flierhof) a nord, 268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a ovest, 577, 598, 646 e 711 (acquedotto) ancora a ovest. Risale quindi lungo l'acquedotto (quote 804, 778) in direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a sud lungo il corso d'acqua che confluisce in questo punto nel rio di Prissiano. Seguendo il corso d'acqua tocca le quote 938, 983 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa per quota 1.337 per giungere infine al confine comunale di Tesimo in località monte del Cambio (quota 1.772) punto di partenza della descrizione.

VI. «Alto Adige» «Valle Isarco» (in lingua tedesca «Südtirol» «Eisacktaler»):

le uve destinate alla produzione dei vini «Valle Isarco» devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il territorio dei seguenti comuni: Barbiano, Bressanone, Castelrotto, Chiusa, Fiè, Funes, Laion, Naz-Sciaves, Renon, Velturno, Villandro e Varna.

Tale zona di produzione è costituita come segue:

la delimitazione inizia nel comune di Renon nell'abitato di Signato a quota 848 per seguire in direzione nord-est sulla curva di livello a m 900 fino a intersecare la strada provinciale alle porte dell'abitato di Auna di Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord sulla curva di livello di m 900, attraversa il rio del Passo per toccare la quota 858 e 888 in località Sifiano, continua per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove sale alla curva di livello di m 800 che segue attraversando le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il rio Rosa, passa per la quota 791 (Saubach) nel comune di Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m 800 tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681, costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 e attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di livello di m 850, passa dopo l'abitato di Villandro a livello m 800 e continua fino a quota 825 in località S. Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per la quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di sabbia a quota 800 m e tocca la quota 863 (S. Giuseppe), entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota 860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località Gioviniano), passa per S. Croce e tocca la quota 860 (Holtzer). Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell'Orso continua per le quote 778 (località Perara), 766, passa sotto la località Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo, prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto), 728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia quindi la strada statale 12 al km 483,500 (quota 677) tocca le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota 624 (Rigo di Dentro), 684, taglia la strada statale della Pusteria al km 3, tocca la quota 761 passando a quota 819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l'abitato con inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo in linea retta a est raggiunge la strada provinciale di Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824 per raggiungere all'altezza del maso Colcucco di Sotto (quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza con l'Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco, fino al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al km 1, poi la comunale che porta a Novacella, quindi verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio Scaleres. In direzione nord-ovest il confine prosegue lungo il rio Scaleres, fino a incontrare la ferrovia del Brennero che segue fino che questa interseca la strada statale n. 12 al km 477. Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al km 469,200, volge quindi a est, taglia il fiume Isarco e la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud-est fino a quota 703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662), tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732 (Fontana), 685 (Gschloier). Il confine volge quindi a est (Val Gardena) passa per le quote 693 (S. Caterina), 822 e scendendo lungo la strada provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che segue in direzione ovest fino alla confluenza del fiume Isarco. Piega a sud lungo la strada statale 12, dal km 461 fino al km 453 (ponte coperto) volge quindi di nuovo a est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue la curva di livello m 800 passando per le quote 812, 805, volge a est, include Fiè di Sotto, tocca la provinciale di Fiè (km 7), piega a sud seguendo la curva di livello 700 e, volgendo a ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare a incrociare la strada statale n. 12 al km 451. Ivi prosegue sulla strada statale fino al km 448 per proseguire in direzione sud-ovest a quota 618, comprende i masi Sacker (quota 506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega a ovest in linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e segue la curva di livello m 700 fino a toccare il confine comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino alla quota 623 per seguire la curva di livello m 625 in direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola di detto torrente a est e raggiunge il punto di partenza della descrizione (Signato quota 848).

Nella zona di produzione testé descritta sono da includere anche i vigneti:

1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a quota 604, segue in direzione est la strada provinciale della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi a ovest, seguendo la curva di livello m 850 fino alla strada provinciale di Tiso sale lungo detta strada fino alla curva di livello m 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del paese di Tiso al livello m 850, passa per le quote 810, 797 (S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza (quota 604) sulla strada provinciale di Funes;

2) della frazione di Naz nel comune di Naz-Sciaves e precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno posta a sud-est dell'abitato di Naz e delimitata a est e a ovest rispettivamente dalle curve di livello di m 800 e 850 e a sud e nord della quota 826 e 891;

3) nel comune catastale di Millan e S. Andrea sempre in comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S. Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m 600 fino al rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m, passa per quota 823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m 700 prosegue indi fino al km 4 della strada della Plose e segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo la strada attraverso l'abitato di Millan per congiungersi al punto di partenza (quota 570);

4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord-est dell'abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il rio Eores fino a quota 635, a nord-est la curva di livello di m 700, a ovest la strada comunale Sarnes-Albes fino al rio di Eores;

5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto compresi entro la seguente delimitazione: il confine partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per Castelrotto fino alla curva di livello m 700 per scendere lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto fiume al punto di partenza lungo il confine comunale.

Tuttavia per il vino rosso «Südtirol» «Eisacktaler Klausner Laitacher» la zona di produzione delle uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e facente parte dei comuni di Velturno, Chiusa, Villandro e Barbiano.

VII. «Alto Adige» «Valle Venosta» (in lingua tedesca «Südtirol» «Vinschgau»):

le uve destinate alla produzione del vino «Valle Venosta» devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di Castelbello-Ciardes, Laces, Naturno, Parcines e Silandro.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 163 della s.s. dello Stelvio (n. 38) nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le coste del Monte di Mezzodì fino al Castello di Juvale nel comune di Castelbello-Ciardes.

Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in direzione est fino al rio di Senales con il quale si identifica scendendo fino all'attraversamento della s.s. dello Stelvio. Di quì la linea segue la statale fino al km 184 per piegare in direzione nord sino quota 700 m.

Ivi piega nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di Parcines nel greto del torrente Tel. Indi devia seguendo il confine comunale a raggiungere la s.s. dello Stelvio.

La delimitazione meridionale della zona di produzione è costituita dalla s.s. dello Stelvio in direzione occidentale fino al km 177 nell'abitato di Castelbello. Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per salire al km 174 di nuovo sulla statale proseguendo su tale fino km 163, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i nuovi impianti o reimpianti la densità minima deve essere di 2.500 ceppi a ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura: l'irrigazione di soccorso non è considerata tale.

I. Per le uve destinate alla produzione dei vini con denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», senza altra sottodenominazione geografica, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con l'esclusione di quelli posti al di sopra di 700 metri slm se composti da vitigni a frutto rosso o da Pinot grigio, e al di sopra di 900 metri slm, se composti da vitigni a frutto bianco.

II. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine «Alto Adige» «Colli di Bolzano» sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti unicamente i vigneti collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione.

III. Per le uve destinate alla produzione di vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Meranese di Collina» sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 e i 650 metri slm esposti prevalentemente a sud, sud-ovest.

IV. Per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Santa Maddalena» sono da considerarsi idonei unicamente i vigneti di buona esposizione.

V. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Terlano» sono da escludere i vigneti di terreni non idonei di fondovalle.

VI. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Valle Isarco» sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti, i vigneti ubicati in terrenti di favorevole giacitura anche se di varia natura.

VII. Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» «Valle Venosta» sono da considerarsi idonei, ai fini dell'iscirizione all'albo dei vigneti, i vigneti di buona esposizione.

2. La produzione massima di uve ammesse per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» con o senza menzione di vitigno e per i vini «Alto Adige» con le sottodenominazioni geografiche di cui all'art. 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sottoelencati limiti:

Denominazione Alto Adige	Prod. max uva/ha (q.li)	Titolo alcol. min. nat. (vol.%)
Bianco (o Weiß)	100	10,5
Moscato giallo	100	10
Pinot bianco	130	10,5
Pinot grigio	130	11
Chardonnay	130	10,5
Riesling italico	130	10,5
Riesling	130	10,5
Riesling x Sylvaner	—	—
(Müller Thurgau)	130	10
Sylvaner	130	10
Sauvignon	130	10,5
Traminer aromatico	120	11
Moscato rosa	60	12
Lagrein rosato	140	10,5
Lagrein scuro	140	11
Merlot rosso e rosato	130	10,5
Cabernet	110	11
Pinot nero e rosato	120	11
Malvasia	110	11
Schiava	140	10
Schiava grigia	140	11
II Colli di Bolzano	130	10
III Meanese di Collina	125	10
IV Santa Maddalena	125	10,5
V Terlano	130	10,5
Terlano Pinot bianco	130	10,5
Terlano Chardonnay	130	10,5
Terlano Riesling italico	130	10,5
Terlano Riesling	130	10,5
Terlano Sylvaner	130	10,5
Terlano Müller Thurgau	130	10,5
Terlano Sauvignon	130	11
VI Valle Isarco Pinot grigio	100	10,5
Valle Isarco Silvaner	130	10
Valle Isarco Veltliner	120	10
Valle Isarco Müller	—	—
Thurgau	130	10
Valle Isarco	—	—
Traminer aromatico	100	10,5
Valle Isarco Kerner	100	10,5
Valle Isarco	—	—
Klausner Laitacher	125	10
VII Valle Venosta Chardonnay	110	10
Valle Venosta Kerner	100	10,5
Valle Venosta	—	—
Müller Thurgau	120	10
Valle Venosta Pinot bianco	110	10
Valle Venosta Pinot grigio	100	10,5
Valle Venosta Riesling	100	10
Valle Venosta	—	—
Traminer aromatico	90	10,5
Valle Venosta Pinot nero	100	10,5
Valle Venosta Schiava	120	10

La resa massima si intende a partire dal terzo anno in avanti. Per il secondo anno la resa massima è quella realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre anzidette, senza la tolleranza del 20%.

Per l'anno di impianto la resa è zero.

3. Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini «Alto Adige» devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempreché la resa unitaria non superi per più del 20% i limiti stessi. La provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della

vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale in conformità alle norme di legge.

Art. 5.

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

2. Le operazioni di vinificazione devono avvenire all'interno del territorio della provincia di Bolzano, tranne che per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» la cui vinificazione deve avvenire entro la zona di produzione delle uve, di cui all'art. 3, punto VI, o nell'intero territorio amministrativo del comune di Bolzano e dei comuni ricadenti anche solo in parte nella zona di produzione delle uve anzidette.

Inoltre i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» l'assessore provinciale competente può consentire di anno in anno e per determinate quantità di uva la vinificazione in stabilimenti ubicati al di fuori della zona anzidetta, ma all'interno del territorio della provincia di Bolzano.

Per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» senza una sottodenominazione geografica di cui all'art. 1 è facoltà del Ministero per le politiche agricole, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.

3. L'aumento del titolo alcolometrico e le eventuali pratiche correttive tradizionali sono consentiti ai sensi delle norme della Comunità europea.

Tuttavia l'eventuale conseguente aumento del volume deve rientrare nei limiti massimi previsti per la resa dell'uva in vino.

4. La resa massima di uva in vino non deve superare il 65% per il vino «Alto Adige» Moscato rosa e il 70% per tutti gli altri vini.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 70% per il Moscato rosa e il 75% per gli altri vini, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

5. I vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (Südtirol o Südtiroler in lingua tedesca) con la menzione di vitigno Chardonnay, Pinot grigio o Grauer Burgunder o Ruländer, Pinot bianco o Weißburgunder, Pinot nero o Blauburgunder, possono essere elaborati nella tipologia spumante, secondo le norme specifiche degli spumanti e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

I vini «Alto Adige» (Südtirol) senza sottodenominazione e senza menzione di vitigno possono essere elaborati nella tipologia spumante e fermentazione in bottiglia (metodo classico) purché affinati per almeno 15 mesi in bottiglia e immessi al consumo non prima di 20 mesi dal 1º ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente.

Le operazioni di spumantizzazione del vino Alto Adige a fermentazione in bottiglia senza indicazione di vitigno devono avvenire all'interno della provincia di Bolzano.

Il vino spumante a fermentazione in bottiglia «Alto Adige» (Südtirol) senza sottodenominazioni e senza indicazione di vitigno ad eccezione del spumante «Alto Adige» rosè può essere destinato a «riserva» e a tal fine sottoposto a un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 36 mesi e immesso al consumo non prima di 42 mesi dal 1º ottobre dell'anno della vendemmia della partita più recente.

6. I vini «Alto Adige» bianco e i vini a denominazione di origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige», in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler» con o senza specificazione di sottodenominazione di produzione ottenuti dalle uve delle varietà di vite Pinot bianco o Chardonnay o Pinot grigio o Riesling o Sauvignon o Traminer aromatico o Moscato giallo o Müller Thurgau o Sylvaner o Kerner o Moscato rosa possono essere elaborati nella tipologia «passito», nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico non inferiore al 16% e a condizione che la resa dell'uva in vino pronto per il consumo non ecceda i 40 ettolitri/ettaro, che non vengano praticate aggiunte di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati e che il vino venga immesso al consumo non prima del 1º giugno dell'anno successivo la vendemmia.

7. I vini monovarietali con la menzione del vitigno possono essere ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla pianta che assicuri un titolo alcolomentrico naturale non inferiore al 14% e una resa dell'uva in vino pronto per il consumo non superiore a 50 ettolitri/ettaro. In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come «vendemmia tardiva».

8. I vini Alto Adige Lagrein scuro (o Lagrein), Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet, Alto Adige Cabernet Sauvignon, Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein e Alto Adige Merlot-Lagrein, possono essere destinati a «riserva» con un periodo di invecchiamento di almeno due anni a far tempo dal 1º gennaio dell'anno successivo alla vendemmia, purché presentino un titolo alcolometrico naturale non inferiore a 11,5%.

Art. 6.

1. I vini a denominazione d'origine controllata «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

I. «Alto Adige».

Bianco (o Weiß):
colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;
sapore: asciutto, pieno, aromatico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5%;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Vendemmia tardiva con menzione di vitigno e Bianco passito e passiti con o senza menzione di vitigno escluso Moscato rosa:
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
odore: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 16% di cui svolto almeno 10% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 22 g/l.

Moscato giallo (Goldenmuskateller o Goldmuskateller):
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico min. compl.: 11 di cui svolto almeno 10% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Pinot bianco (o Weißburgunder):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Pinot grigio (o Ruländer):
colore: giallo paglierino;
odore: non molto spiccato, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Chardonnay:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Riesling italico (o Welschriesling):
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
odore: delicato gradevole;
sapore: secco, pieno, leggero di corpo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Riesling:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Riesling Sylvaner (o Müller Thurgau):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Sylvaner (o Silvaner):
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: asciutto, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Sauvignon:
colore: giallo tendente al verdognolo;
odore: gradevole fruttato;
sapore: asciutto, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Traminer aromatico (o Gewürztraminer):
colore: giallo paglierino fino a dorato;
odore: leggermente aromatico fino a intenso;
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto o abboccato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5 di cui svolto almeno 11% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Moscato rosa (o Rosenmuskateller) anche passito:
colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
odore: delicato e gradevole;
sapore: dolce, gradevolmente di moscato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 12,5 o 16 se passito di cui svolto almeno 10% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Lagrein rosato (Lagrein Kretzer):
colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;
odore: delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Lagrein o Lagrein scuro (o Lagrein dunkel):
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: asciutto, gradevole tipico della varietà;
sapore: morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Merlot rosato o Merlot rosè (Merlot Kretzer):
colore: rosato con riflessi arancioni;
odore: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Merlot:
colore: rosso rubino;
odore: caratteristico, gradevole, erbaceo;
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Cabernet sauvignon o Cabernet franc o Cabernet:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Cabernet - Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato carico;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Cabernet - Merlot:
colore: rubino intenso fino a granato;
odore: caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Merlot Lagrein:
colore: rubino intenso fino a granato;
odore: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5 %;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

Pinot nero (Blauburgunder):
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto morbido o pieno con retrogusto amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19 g/l.

Pinot nero rosato o Pinot nero rosè (Blauburgunder Kretzer o Blauburgunder rosè):
colore: rosato;
odore: fruttato, armonico, gradevole;

sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Malvasia (Malvasier):
colore: rosso rubino chiaro con riflessi arancioni;
odore: gradevole, profumato;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Schiava (Vernatsch):
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
odore: gradevole, fruttato caratteristico;
sapore: morbido, leggermente di mandorla, gradevole;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;

Schiava grigia (Grauvernatsch):
colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
odore: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
sapore: morbido, gradevole, leggermente di mandorla;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

Spumante:
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi verdolini o dorati;
odore: bouquet fine, gentile, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco se del tipo «extra brut» o lievemente amabile se del tipo «brut»;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Spumante rosè:
colore: rosato più o meno intenso;
odore: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia, gentile, fine, ampio e composito;
sapore: secco, sapido, fresco, fine e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 %;
acidità totale minima: 5,5 %;
estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Spumante con menzione di vitigno Chardonnay o Pinot grigio o Pinot nero o Pinot bianco:
spuma: fine, regolare, persistente;
colore: giallo, paglierino con riflessi verdolini;
odore: fine, delicato, leggermente da lievito;
sapore: morbido, giustamente pieno; secco se del tipo «extra brut»;
leggermente abboccato se del tipo «brut»;
gradazione minima alla produzione: 10,5;
titolo alcolometrico complessivo minimo al consumo: 11,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

II. «Alto Adige» «*Colli di Bolzano*»:
colore: rosso rubino da chiaro a medio;
odore: profumato caratteristico;
sapore: pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

III. «Alto Adige» «*Meranese*» o «Alto Adige» «*Meranese di Collina*»:
colore: rosso rubino da chiaro fino a medio;
odore: caratteristico con leggero profumo;
sapore: armonico, sapido;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

IV. «Alto Adige» «*Santa Maddalena*»:
colore: da rosso rubino a granato intenso;
odore: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante quello della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
sapore: pieno, vellutato, leggermente di mandorla, sapido;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.

V. «Alto Adige» «*Terlano*»: senza menzione di vitigno:
colore: giallo paglierino chiaro;
odore: caratteristico, fruttato e delicato;
sapore: asciutto, giustamente acido;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Pinot bianco (o Weißburgunder):
colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, mediamente pieno;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Chardonnay:
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Riesling italico (o Welschriesling):
colore: giallo verdognolo;
odore: caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, vivace, di corpo armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Riesling:
colore: giallo verdognolo tendente al giallo;
odore: caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, di corpo armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Sylvaner (o Silvaner):
colore: giallo verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: di corpo armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: di corpo, armonico;

titolo alcolometrico minimo complessivo: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Sauvignon:
colore: giallo verdognolo tendente al paglierino;
odore: delicato, leggermente aromatico;
sapore: pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 12;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

VI. «Alto Adige» «Valle Isarco»:

Pinot grigio (o Ruländer):
colore: giallo paglierino;
odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, fresco, sapido, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Silvaner (o Sylvaner):
colore: giallo chiaro, verdognolo;
odore: vinoso e leggero profumo delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, delicato, fresco, giustamente di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Veltliner:
colore: giallo tendente al verdolino;
odore: vinoso e leggero profumo gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, fresco, di fruttato, sapido, giustamente di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Müller Thurgau:
colore: giallo paglierino con leggeri riflessi verdognoli;
odore: leggero e leggero profumo delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, non molto di corpo, sapido;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Kerner:
colore: giallo verdognolo;
odore: leggermente aromatico, fine;
sapore: saporito, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Traminer aromatico (o Gewürztraminer):
colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli;
odore: leggermente aromatico, fino a intenso;
sapore: asciutto o abboccato, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11 di cui svolto almeno 10,5% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Klausner Laitacher:
colore: rosso chiaro fino a rubino;
odore: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: leggermente acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

VII. «Alto Adige» «Valle Venosta»:

Chardonnay:
colore: giallo, verdognolo;
odore: delicato, caratteristico fruttato;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Kerner:
colore: giallo verdognolo;
odore: leggermente aromatico, fine;
sapore: asciutto, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Müller Thurgau:
colore: giallo, paglierino, leggermente chiaro, con leggeri riflessi verdognoli;
odore: leggero profumo, delicato, caratteristico aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15 g/l.

Pinot bianco (o Weißburgunder):
colore: giallo, paglierino, tendente verdognolo;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: gradevolmente amarognolo, giustamente acido e asciutto;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Pinot grigio (o Ruländer):
colore: giallo, paglierino;
odore: vinoso con leggero profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Riesling:
colore: giallo, paglierino, tendente al verdognolo;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto; gradevolmente acidulo, caratteristico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Traminer aromatico (o Gewürztraminer):
colore: giallo, leggermente chiaro con riflessi verdognoli;
odore: leggermente aromatico fino a intenso;
sapore: asciutto o abboccato, fresco, vellutato, gradevolmente caratteristico e aromatico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11 di cui svolto almeno 10,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l.

Pinot nero (o Blauburgunder):
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
odore: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido o pieno con retrogusto amarognolo armonico;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 11;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 19 g/l.

Schiava (o Vernatsch):
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
odore: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: morbido, gradevole;
titolo alcolometrico minimo complessivo: 10,5;
acidità totale minima: 4 g/l;
estratto secco netto minimo: 18 g/l.

2. Tutti i vini di cui all'art. 6, comma 1, tranne i vini «Alto Adige Moscato Giallo», «Alto Adige Moscato Rosa», «Alto Adige Traminer Aromatico», «Alto Adige Valle Isarco Traminer Aromatico», «Alto Adige Valle Venosta Traminer Aromatico», «Alto Adige passiti» con o senza menzione di vitigno e i vini «Alto Adige con la designazione vendemmia tardiva con menzione di vitigno», devono presentare un tenore di zucchero residuo non superiore a 4 g/l.

3. Tutti i vini di cui all'art. 6, comma 1, possono presentare il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di legno.

4. È facoltà del Ministro per le politiche agricole modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I. Per i vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare l'indicazione del colore è facoltativo; e è consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree più ristrette specificatamente delimitate (sottozone), dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Il riferimento a una microzona di produzione (vigna) può essere utilizzato nell'etichettatura purché coi termini «vigna» o Gewächs o Wachstum seguiti dal corrispondente toponimo e in conformità alle norme vigenti.

Per il vino «Alto Adige» «Meranese di Collina» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Küchelberg, Gneid, Rosengarter, Lebenberg, Labers, e per il vino «Alto Adige» «Santa Maddalena» tra le indicazioni di località sono consentite soltanto le seguenti: Santa Giustina (St. Justina), Laitago (Laitach), San Pietro (St. Peter), Guncina (Guntschna), San Giorgio (St. Georgen) e Rena (Sand).

Per i vini Alto Adige Valle Isarco prodotti da vigneti siti nei comuni di Barbiano, Chiusa, Velturno e Villandro e composti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein e/o Pinot nero è consentito indicare la località Klausner Laitacher.

II. Per i vini «Alto Adige Lagrein scuro» (o Lagrein) e «Alto Adige Lagrein rosato» (o rosè), ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la specificazione «Lagrein di Gries», in lingua tedesca «Grieser Lagrein» o «Lagrein aus Gries».

III. Per i vini «Alto Adige» «Meranese di Collina» ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel territorio dell'ex contea (castello) di Tirolo è consentito indicare in etichetta «del Burgraviato» o in lingua tedesca, «Burggräfler».

IV. Per i vini «Alto Adige» «Santa Maddalena» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona d'origine più antica, già indicata dal decreto ministeriale del 23 ottobre 1931 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 17 dicembre 1931) concernente la delimitazione del territorio di produzione del vino tipico Santa Maddalena, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico» o in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

V. Per i vini «Alto Adige» «Terlano» prodotti da uve ottenute da vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita dai comuni di Terlano, Andriano e Nalles, è consentito l'uso della specificazione aggiuntiva «classico», in lingua tedesca «klassisch» o «klassisches Ursprungsgebiet».

VI. Per i vini «Alto Adige» «Valle Isarco» prodotti con uve ottenute da vigneti siti nei comuni di Bressanone e Varna, compresi nel territorio delimitato dall'art. 3 del presente disciplinare per la suddetta denominazione, è consentito indicare in etichetta la specificazione di «Bressanone», in lingua tedesca «Brixner».

VII. I vini Alto Adige Lagrein scuro (o Lagrein), Alto Adige Merlot, Alto Adige Pinot nero, Alto Adige Cabernet (Franc e/o Sauvignon), Alto Adige Cabernet-Merlot, Alto Adige Cabernet-Lagrein, Alto Adige Merlot-Lagrein, Alto Adige bianco passito, Alto Adige spumante bianco senza indicazione di vitigno, possono portare in etichetta la menzione «riserva» alle condizioni di cui all'art. 5, par. 5 e 8.

I vini monovarietali con indicazione di vitigno Alto Adige con o senza sottodenominazione, possono portare in etichetta la menzione «vendemmia tardiva» alle condizioni di cui all'art. 5, par. 7.

VIII. La menzione tradizionale «denominazione d'origine controllata» deve essere riportata in etichetta immediatamente al di sotto del nome di origine «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» accompagnato o no dal nome di vitigno o di sottozona o al di sotto del nome d'origine «Alto Adige» e della menzione geografica di cui all'art. 1.

Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o accompagnare nell'etichetta il nome geografico d'origine per i vini «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» a condizione che venga indicato in caratteri di uguale o non maggiore dimensione.

IX. In recipienti da litri 0,375, litri 0,75, litri 1,5 (bottiglia magnum tipo bordolese) e l 3,0 (bottiglia doppiomagnum tipo bordolese) l'indicazione dell'annata di produzione deve sempre figurare in etichetta, ad eccessione dell'Alto Adige Spumante. È inoltre obbligatoria l'indicazione dell'annata nei casi in cui la denominazione d'origine controllata Alto Adige (Südtirol) sia accompagnata dalla menzione «passito» o dalla menzione «vendemmia tardiva» o dalla menzione «riserva» o dalla menzione «classico» (klassisches Ursprungsgebiet). Negli altri casi l'indicazione dell'annata è facoltativa.

X. Alla denominazione d'origine controllata Alto Adige (Südtirol) è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari.

L'indicazione del colore principale è facoltativa.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.

Le menzioni consentite nell'etichettatura possono essere utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle norme sul bilinguismo in vigore per la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 8.

I vini Alto Adige Schiava grigia (Südtirol Grauvernatsch), Alto Adige bianco (Südtirol weiß), e i vini Alto Adige accompagnati dalla menzione «passito» o «vendemmia tardiva» o «riserva» devono essere immessi al consumo in bottiglie di capacità nominale uguale o inferiore a litri 0,750 chiuse con tappo a sughero con o senza capsula.

Tutti vini di cui all'art. 8 tranne l'Alto Adige Schiava grigia possono anche essere messi in consumo in bottiglie di capacità nominale di litri 1,5 magnum e 3,0 doppiomagnum tipo bordolese con tappo a sughero e con o senza capsula.

99A7749

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca e Pisa.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 20 maggio 1999 al 21 maggio 1999 nella provincia di Pisa;

piogge alluvionali dal 20 maggio 1999 al 21 maggio 1999 nella provincia di Lucca;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 4 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: piogge alluvionali dal 20 maggio 1999 al 21 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Capannori;

Pisa: piogge alluvionali dal 20 maggio 1999 al 21 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Bientina, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7770

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Basilicata degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 16 giugno 1999 nella provincia di Potenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Potenza: grandinate del 16 giugno 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *d), c), d),* nel territorio dei comuni di Albano di Lucania, Castelmezzano, Forenza, Trivigno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7769

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 21 giugno 1999 al 22 luglio 1999 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Trento: grandinate del 21 giugno 1999, del 6 luglio e del 22 luglio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *f), g),* nel territorio dei comuni di Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Caldes, Cavizzana, Giovo, Livo, Lomaso, Mori, Ronzo-Chienis, Stenico, Ton.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7768

DECRETO 9 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Cuneo, Novara e Torino.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 20 maggio 1999 nella provincia di Novara;

grandinate dal 25 maggio 1999 al 27 maggio 1999 nella provincia di Torino;

grandinate 26 maggio 1999 nella provincia di Cuneo;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Cuneo: grandinate del 26 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Costigliole Saluzzo, Saluzzo;

Novara: grandinate del 20 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Varallo Pombia;

Torino: grandinate dal 25 maggio 1999 al 27 maggio 1999 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Alpignano, Carignano, Druento, Givoletto, La Loggia, Leini, Pertusio, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Valperga.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A7767

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Iscover» - clopidogrel. (Decreto UAC/C/ n. 70/1999).

Autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/070/001 - ISCOVER - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 28 compresse - uso orale;

EU/1/98/070/002 - ISCOVER - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 50 compresse - uso orale;

EU/1/98/070/003 - ISCOVER - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 84 compresse - uso orale.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG - Swakeleys House - Milton Road - Ickenham Ub 10 8 Pu - United Kingdom.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 15 luglio 1998, n. C(1998) 2003, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iscover» - clipidogrel;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 - Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A», ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

Vista la delibera C.I.P.E. del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 6/7 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Iscover» - clopidogrel - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale «ISCOVER» - clopidogrel - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Iscover» - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 28 compresse - uso orale - A.I.C. n. 034116018/E (in base 10), 10K4FL (in base 32);

«Iscover» - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 50 compresse - uso orale - A.I.C. n. 034116020/E (in base 10), 10K4FN (in base 32);

«Iscover» - 75 mg - compresse film rivestite - blister da 84 compresse - uso orale - A.I.C. n. 034116032/E (in base 10), 10K4G0 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG - Swakeleys House - Milton Road - Ickenham Ub 10 8 Pu - United Kingdom.

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate, è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 26 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7784

DECRETO 6 settembre 1999.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania - Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 21 maggio 1996 con il quale l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania in data 23 aprile 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania - Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 21 maggio 1996, il seguente sanitario:

Veroux dott. Pierfrancesco, dirigente medico di primo livello presso il Centro trapianti di organo dell'azienda policlinico di Catania.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A7748

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 settembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la nota prot. 29020 del 5 agosto 1999 con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate, con sede in L'Aquila - Via Filomusi Guelfi, ha richiesto l'emissione del decreto di irregolare funzionamento dell'Ufficio per rifacimento della pavimentazione dei locali posti al primo piano, occupati dall'area di controllo;

Vista la relazione ispettiva n. 634 dalla quale si evince che l'irregolare funzionamento si è avuto per il periodo dal 26 luglio 1999 al 9 agosto 1999;

Vista altresì la nota prot. 30810 del 25 agosto 1999 con la quale il direttore reggente ha comunicato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio si è avuto fino alla data del 9 agosto 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il regolare funzionamento dell'ufficio;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto prot. 1/7998 datato 10 ottobre 1997 emanato dal direttore generale del dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari periferici;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592,

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 26 LUGLIO AL 9 AGOSTO 1999

Regione Abruzzo:

ufficio delle entrate di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 2 settembre 1999

Il direttore regionale: TROMBINO

99A7794

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Assegnazione 1999 alla Svimez e al Centro specializzazione e ricerche economico-agrarie nel Mezzogiorno - fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993. (Deliberazione n. 76/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, ed in particolare l'art. 3, concernente il Fondo ex art. 19 del citato decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001;

Visto l'art. 51 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999), che conferisce, a carico del predetto Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1999, un contributo annuo massimo di lire 3,7 miliardi (1.910.890 euro) per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 alla Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - Svimez, finalizzato alla prosecuzione delle attività di studio, ricerca e collaborazione con le amministrazioni pubbliche nelle aree depresse, e destina altresì, per le medesime finalità, una somma di lire 300 milioni (154.937 euro), per ciascuno dei tre anni sopra indicati, al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera n. 5 del 22 gennaio 1999, con la quale è stata disposta una prima assegnazione 1999 di lire 1.990,006 miliardi per fronteggiare le più immediate esigenze delle varie amministrazioni nel corrente esercizio;

Vista la successiva delibera n. 46 del 21 aprile 1999, con la quale è stata disposta un'assegnazione di lire 30 miliardi al Dipartimento per la funzione pubblica, per le attività del Centro di formazione e studi, Formez nel corrente esercizio 1999;

Ritenuto di dover risporre, nella misura massima prevista dalla legge n. 144/1999, le assegnazioni per l'anno 1999 relative alla Svimez ed al predetto Centro di specializzazione e ricerche economiche-agrarie nel Mezzogiorno;

Delibera:

A valere sulle disponibilità 1999 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è disposta, per le finalità indicate in premessa, un'assegnazione complessiva di lire 4 miliardi (2.065.827 euro), articolata come segue:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica, attività della Svimez: lire 3,7 miliardi (1.910.890 euro);

Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, attività del Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie nel Mezzogiorno: lire 0,3 miliardi (154,937 euro).

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 156

99A7751

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge n. 431/1998: riparto risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. (Deliberazione n. 100/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c),* al finanziamento di un programma di costruzione di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici il «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione», con una dotazione annua di 600 miliardi di lire (milioni di euro 309,874) per gli anni 1999, 2000 e 2001 a valere sui proventi dei contributi relativi alle annualità 1996-1998 di cui alla legge n. 60/1963 sopra citata;

Visto in particolare l'art. 11, comma 5, della citata legge n. 431/1998, che prevede che le risorse assegnate al Fondo siano ripartite annualmente da questo Comitato tra le regioni e province autonome, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;

Vista la propria delibera del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 6 luglio 1998, che in vista dell'imminente approvazione della citata legge n. 431/1998 aveva disposto l'accantonamento di 1.800 miliardi di lire (milioni di euro 929,622), a valere sui contributi relativi agli anni 1996-1998 di cui alla richiamata legge n. 60/1963;

Vista la nota n. 43/99 del 21 aprile 1999 con la quale il Ministro dei lavori pubblici - Segretariato generale del CER, ha trasmesso la proposta di riparto dei 600 miliardi di lire (milioni di euro 309,874) relativi al 1999;

Vista l'intesa su tale proposta espressa, nella seduta del 27 maggio 1999, dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con l'impegno peraltro che con il prossimo riparto si provveda alla revisione dei criteri adottati;

Vista la nota n. 175 del 31 maggio 1999, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso la più volte menzionata proposta di riparto per l'approvazione da parte di questo Comitato;

Considerato che in fase di prima applicazione non è stato possibile tener conto di eventuali risorse che le regioni mettano a disposizione per i medesimi fini;

Preso atto dell'urgenza di procedere al riparto delle risorse relative al 1999 in relazione alla scadenza della proroga dei provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione prevista dall'art. 6 della medesima legge n. 431/1998;

Ritenuto comunque sia necessario procedere, in vista del prossimo riparto, ad approfondire l'intera tematica ed in particolare ad approfondire ulteriormente le conoscenze sul disagio abitativo a livello regionale per un'auspicabile revisione dei criteri adottati nella presente occasione;

Delibera:

1. Le risorse di cui all'art. 11, comma 9, della legge n. 431/1998 e pari per il 1999 a 600 miliardi di lire (milioni di euro 309,874) sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e province autonome comunicheranno alla segreteria di questo Comitato l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 20 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 158

ALLEGATO

REGIONI E PROVINCE AUTONOME	%	IMPORTI	
		(mld. di lire)	(mln. di euro)
Piemonte	5,901	35,406	18,286
Valle d'Aosta	0,094	0,564	0,291
Lombardia	16,187	97,122	50,159
Trento	0,282	1,692	0,874
Bolzano	0,24	1,44	0,744
Veneto	5,263	31,578	16,309
Friuli Venezia Giulia	0,396	2,376	1,227
Liguria	2,276	13,656	7,053
Emilia Romagna	8,594	51,564	26,631
Toscana	6,094	36,564	18,884
Umbria	1,429	8,574	4,428
Marche	1,132	6,792	3,508
Lazio	10,654	63,924	33,014
Abruzzo	0,673	4,038	2,085
Molise	0,195	1,17	0,604
Campania	19,549	117,294	60,577
Puglia	7,928	47,568	24,567
Basilicata	0,656	3,936	2,033
Calabria	5,751	34,506	17,821
Sicilia	5,901	35,406	18,286
Sardegna	0,805	4,83	2,494
TOTALE	100	600,000	309,874

99A7753

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti rettorali 30 ottobre 1989 e 12 dicembre 1992 relativi alla Scuola di specializzazione in farmacologia di questo ateneo;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina emanato con decreto rettorale 10 aprile 1997;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina tesa al riordino della citata Scuola di specializzazione in farmacologia;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso in merito nell'adunanza del 19 mag-

gio 1999, dal quale si evince che il proposto riordino è conforme all'ordinamento approvato dallo stesso Consiglio universitario nazionale in data 11 settembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina è integrato come appresso:

Articolo unico

Gli attuali articoli dell'ordinamento didattico da 728 a 735 incluso relativi alla scuola di specializzazione in «Farmacologia», sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACOLOGIA

Art. 728. — La scuola di specializzazione in farmacologia risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazioni dell'area medica.

Art. 729. — La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali specifiche per lo studio dei farmaci a livello sperimentale preclinico e nell'uomo, e in particolare le metodologie strumentali e laboratoristiche per la valutazione degli effetti dei farmaci, lo studio della farmacocinetica, la determinazione e il controllo delle posologie e la rilevazione e valutazione delle reazioni tossicologiche.

La scuola è articolata in quattro indirizzi:

a) farmacologia clinica;

b) chemioterapia;

c) farmacologia applicata;

d) tossicologia.

Gli indirizzi *a)* e *b)* sono riservati ai laureati in medicina e chirurgia, agli indirizzi *c)* e *d)* possono accedere anche i laureati in farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze biologiche e veterinaria. Per i laureati in medicina e chirurgia si richiede il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 730. — La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia.

Art. 731. — Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 732. — Concorrono al funzionamento della scuola: 1) l'istituto di farmacologia, sede amministrativa della scuola; 2) l'istituto di anestesia e rianimazione; 3) il dipartimento di medicina interna; 4) l'unità operativa di farmacologia clinica e monitoraggio tossicodipendenze dell'azienda Policlinico universitario, nonché eventuali altri dipartimenti dell'area sanitaria.

Concorrono, inoltre, il servizio di tossicodipendenze dell'A.S.L. n. 5 di Messina e dell'A.S.L. n. 11 di Reggio Calabria, nonché altre strutture del S.S.N. individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tab. *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 733. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per anno di corso.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari.*

A - *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze fondamentali sulle basi fisiologiche, biochimiche e molecolari dell'azione dei farmaci, sulle metodologie per la valutazione degli effetti famacologici e lo studio del loro destino nell'organismo e le conoscenze teorico pratiche per lo studio dei farmaci nell'individuo e nella popolazione.

Settori: E07X farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici, E05A biochimica, E05B biochimica clinica, E06A fisiologia umana, F01X statistica medica, F04A patologia generale, F05X microbiologia e microbiologia clinica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni.

B - *Area della farmacologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate in tema di farmacologia generale, cellulare, molecolare, di immunofarmacologia, di tossicologia generale, di chemioterapia generale e di farmacocinetica. In particolare l'approfondimento delle conoscenze deve riguardare il meccanismo d'azione dei farmaci appartenenti ai principali gruppi terapeutici e dei tossici e le loro proprietà farmacotossicologiche e farmacocinetiche.

Settori: E07X farmacologia generale, molecolare, cellulare, farmacocinetica, chemioterapia, tossicologia, immunofarmacologia, saggi e dosaggi farmacologici.

C - *Area della farmacologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze necessarie per la valutazione clinica dell'effetto dei farmaci nell'uomo e per l'interpretazione delle rilevazioni di semeiotica funzionale e strumentale ai fini della sperimentazione farmacologica e dell'impiego terapeutico. Deve acquisire competenze di farmacocinetica clinica necessarie per il monitoraggio terapeutico in funzione dell'individuazione dei regimi terapeutici, tenuto conto delle diverse condizioni fisiopatologiche e delle diverse età. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sull'organizzazione del laboratorio di farmacologia clinica, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X farmacologia clinica, chemioterapia, tossicologia, neuropsicofarmacologia, farmacocinetica, E05B biochimica clinica, F07A medicina interna,

F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F07A immunologia clinica e allergologia, F22B bioetica e legislazione.

D - *Area della chemioterapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare le nozioni di base relative alla microbiologia, infettivologia, oncologia ed immunologia. Deve approfondire le conoscenze degli effetti, indicazioni e modalità d'impiego dei chemioterapici antivirali, antibatterici, antimicotici, antiprotozoari, antiparassitari, antiblastici e dei farmaci immunomodulanti. Deve apprendere le metodologie di indagine, di valutazione, di monitoraggio dell'attività dei chemioterapici in vitro e in vivo, in modelli animali e nel paziente. Inoltre deve acquisire competenze di legislazione sanitaria concernente la sperimentazione farmacologica nell'uomo, sulla predisposizione e valutazione di protocolli per la sperimentazione clinica dei farmaci e per l'effettuazione di rilevazioni di farmacoepidemiologia, farmacosorveglianza e farmacoeconomia.

Settori: E07X chemioterapia, farmacocinetica, F01X statistica medica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F07I malattie infettive, F04C oncologia medica, F07A immunologia clinica e allergologia, F22B bioetica e legislazione.

E - *Area della farmacologia applicata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire competenze specifiche per lo studio delle azioni e del meccanismo d'azione dei farmaci su modelli animali, anche in funzione dello sviluppo di nuovi farmaci. In particolare le competenze devono riguardare lo studio dei rapporti struttura-azione, delle interazioni farmacologiche e della farmacocinetica, nonché la organizzazione e la conduzione delle sperimentazioni farmacotossicologiche in fase preclinica e il mantenimento e l'utilizzazione degli animali da esperimento.

Settori: E07X farmacologia, farmacologia molecolare, E13X biologia applicata, V33A farmacologia e tossicologia veterinaria, C08X farmaceutico tecnologico applicativo, F22B bioetica e legislazione.

F - *Area della tossicologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate relative alla tossicologia sperimentale, alle metodologie volte alla valutazione quali-quantitativa dei tossici, alla tossicocinetica, alla tossicologia ambientale, alla tossicologia alimentare. Deve inoltre acquisire nozioni di legislazione in campo tossicologico, di farmacoepidemiologia per la conduzione di studi in campo tossicologico comprendenti anche le reazioni avverse ai farmaci, e conoscere l'organizzazione di un laboratorio di tossicologia clinica. I laureati in medicina e chirurgia devono anche acquisire conoscenze di tossicologia clinica per la diagnosi e la terapia di intossicazioni acute e croniche incluse le tossicodipendenze e sull'organizzazione dei centri antiveleni.

Settori: E07X tossicologia, farmacocinetica, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro, E03A ecologia, F01X statistica medica, F21X anestesia e rianimazione, F22B bioetica e legislazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Per essere ammessi all'esame di diploma gli specializzandi devono aver svolto, nei corsi comuni, e nei corsi di indirizzzo, le seguenti attività:

1) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vitro;

2) aver collaborato alla esecuzione di esperimenti per la valutazione dell'attività farmacologica in vivo;

3) aver collaborato alla progettazione e alla esecuzione di almeno due protocolli per lo studio di attività farmacodinamica in modelli sperimentali;

4) aver eseguito almeno venti consultazioni di banche dati per acquisire informazioni farmacotossicologiche;

a) per l'indirizzo di farmacologla clinica:

1) aver collaborato alla stesura di almeno quattro protocolli di farmacologia clinica di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) aver eseguito l'esecuzione di almeno dieci monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) aver frequentato per almeno due mesi un reparto internistico per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) aver partecipato ad almeno quaranta verifiche di trattamento farmacologico con valutazione clinica e strumentale di efficacia e tossicità dei farmaci;

6) aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

b) per l'indirizzo di chemioterapia:

1) aver collaborato alla stesura di almeno quattro protocolli di farmacologia clinica di chemioterapici di fasi diverse e, ove possibile, alla loro realizzazione;

2) aver eseguito l'esecuzione di almeno dieci monitoraggi farmacotossicologici durante cicli di terapia con chemioterapici e/o aver svolto simulazioni modellistiche di farmacocinetica in condizioni patologiche diverse;

3) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene nei liquidi biologici;

4) aver frequentato per almeno due mesi un reparto oncologico o di malattie infettive per acquisire conoscenze sulle metodiche diagnostiche e sul decorso delle terapie;

5) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico terapeutico di almeno cento pazienti in trattamento chemioterapico;

6) aver collaborato almeno ad un aggiornamento di un prontuario terapeutico ospedaliero;

7) aver collaborato alla impostazione di almeno un protocollo di farmacosorveglianza in ambiente ospedaliero e/o sul territorio;

8) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione preclinica e clinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

c) per l'indirizzo di farmacologia applicata:

1) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vitro, e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

2) aver partecipato ad almeno uno studio farmacologico, con confronto fra più farmaci, che utilizzi tecniche in vivo, e alla raccolta, valutazione e presentazione dei risultati ottenuti;

3) aver collaborato alla progettazione e all'esecuzione di almeno uno studio di farmacocinetica nell'animale;

4) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e/o sostanze esogene, nei liquidi biologici;

5) aver collaborato alla stesura parziale o integrale di documentazione farmaco-tossicologica preclinica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

d) per l'indirizzo di tossicologia:

1) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche nell'animale;

2) aver partecipato ad almeno uno studio di tossicità di sostanze xenobiotiche in vitro;

3) aver partecipato ad almeno uno studio per la valutazione di genotossicità;

4) aver partecipato alla messa a punto di metodologie atte a svelare inquinamento ambientale;

5) aver frequentato per almeno due mesi un laboratorio di analisi chimico-cliniche o tossicologiche per acquisire le conoscenze delle metodiche abitualmente utilizzate per la determinazione di farmaci e xenobiotici nei liquidi biologici;

6) aver collaborato alla stesura parziale o integrale della documentazione tossicologica per la registrazione di farmaci o quantomeno averne presa dettagliata visione;

7) (limitatamente ai laureati in medicina e chirurgia) aver frequentato un ambulatorio o reparto al quale aderiscano pazienti con intossicazione acute e/o croniche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 13 luglio 1999

p. *Il rettore:* FERLAZZO

99A7738

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 25 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996;

Visto in particolare, l'art. 47 del suddetto statuto, in base al quale gli organici dei posti di professore di ruolo e di ricercatore universitario possono essere modificati su proposta delle facoltà interessate, sentito il senato accademico, con delibera del consiglio di amministrazione;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1995, recante: «Modificazioni all'ordinamento universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione», ed in particolare l'art. 4 di tale decreto, nel quale è previsto che al momento della soppressione del corso di laurea in materie letterarie verrà salvaguardato il diritto di opzione dei docenti e dei ricercatori universitari, diritto che dovrà essere comunque esercitato tenuto conto delle esigenze didattiche della facoltà di Scienze della formazione e della facoltà di nuova afferenza;

Visto il decreto rettorale n. 21694 dell'11 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1996, concernente, tra l'altro, la soppressione del corso di laurea in materie letterarie;

Vista la domanda presentata dal prof. Franco Caviglia, associato di letteratura latina, settore scientifico-disciplinare L07A - lingua e letteratura latina, di passaggio per opzione dalla facoltà di scienze della formazione alla facoltà di lettere e filosofia;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze della formazione del 21 aprile 1999, approvata nella seduta del 26 maggio 1999;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 31 marzo 1999, approvata nella seduta del 5 maggio 1999;

Vista la proposta del senato accademico del 6 luglio 1999;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 16 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *B*, di cui all'art. 47 «Organici», titolo IV «Professori e ricercatori», del nuovo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsti per la facoltà di lettere e filosofia viene aumentato di numero una unità e diventa:

«Facoltà di lettere e filosofia .... 48».

Art. 2.

Conseguentemente, nella medesima tabella, il numero dei posti di ruolo dei professori universitari di seconda fascia previsti per la facoltà di scienze della formazione viene diminuito di numero una unità e diventa:

«Facoltà di scienze della formazione ...... 46».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 25 agosto 1999

Il rettore: ZANINELLI

99A7712

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rettifica al comunicato della Corte suprema di cassazione del 15 luglio 1999 relativo alla «Elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo».

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 165 del 16 luglio 1999, alla pag. 55, a metà della seconda colonna, il nome del candidato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento Europeo, nella IV circoscrizione - Italia meridionale, per la lista «Democratici di sinistra», ove è indicato «Navarra Vincenzo», deve leggersi: «Lavarra Vincenzo».

99A7837

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Ariete», in Napoli, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Romania.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in data 29 luglio 1999, l'associazione «Ariete», con sede in Napoli, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 28 settembre 1985, sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Romania.

99A7713

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina Flashtab»

Estratto decreto n. 364 del 26 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TACHIPIRINA FLASHTAB nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., viale Amelia, 70 - 00181 Roma.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di febbre (raffreddori, sindromi pseudo-influenzali) e di manifestazioni dolorose di entità media o moderata quali cefalea, mal di denti, dolori muscolari, dolori mestruali, negli adulti e nei bambini di peso superiore a 27 kg (da circa 8 anni d'età).

Confezioni:

2 compresse orosolubili in blister; A.I.C. n. 034329019/M (in base 10), 10RNFV (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

4 compresse orosolubili in blister; A.I.C. n. 034329021/M (in base 10), 10RNFX (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C».

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

6 compresse orosolubili in blister; A.I.C. n. 034329033/M (in base 10), 10RNG9 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

12 compresse orosolubili in blister; A.I.C. n. 034329045/M (in base 10), 10RNGP (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

16 compresse orosolubili in blister; A.I.C. n. 034329058/M (in base 10), 10RNH2 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

2 compresse orosolubili in strisce; A.I.C. n. 034329060/M (in base 10), 10RNH4 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

4 compresse orosolubili in strisce; A.I.C. n. 034329072/M (in base 10), 10RNHJ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

6 compresse orosolubili in strisce; A.I.C. n. 034329084/M (in base 10), 10RNHW (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

12 compresse orosolubili in strisce; A.I.C. n. 034329096/M (in base 10), 10RNJ8 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

16 compresse orosolubili in strisce; A.I.C. n. 034329108/M (in base 10), 10RNJN (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: classe «C»;

modalità di prescrizione ai sensi del decreto-legge n. 539/1992: ricetta ripetibile.

Composizione riferita al contenuto di una compressa:

principi attivi: paracetamolo cristalli 500 mg;

eccipienti: silice colloidale idrofoba 12,3 mg, mannitolo 514,6 mg, mannitolo polvere 171,5 mg, crospovidone 120 mg, aspartame 40 mg, aroma di ribes 5 mg, magnesio stearato 0,9 mg, polimetacrilati 24,3 mg, dispersione di polimetacrilati 12,1 mg.

Officine di produzione: Laboratoires Prographarm, zone industrielle de Saint Arnoult Chateauneufen-Thymerais - Francia.

Fase di produzione: tutte le fasi di produzione e controllo.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Data di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7756

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Seretide»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 365 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SERETIDE Diskus nelle forme, confezioni: alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993, della legge n. 662/1997 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997;

«Seretide Diskus 50/100» 1 inalatore 28 dosi;
A.I.C. n. 034371017/M (in base 10), 10SXG9 (in base 32); classe «C»;

«Seretide Diskus 50/250» 1 inalatore 28 dosi;
A.I.C. n. 034371029/M (in base 10), 10SXGP (in base 32); classe «C»;

«Seretide Diskus 50/500» 1 inalatore 28 dosi;
A.I.C. n. 034371031/M (in base 10), 10SXGR (in base 32); classe «C»;

«Seretide Diskus 50/100» 1 inalatore 60 dosi;
A.I.C. n. 034371043/M (in base 10), 10SXH3 (in base 32); classe «C»;

«Seretide Diskus 50/250» 1 inalatore 60 dosi;
A.I.C. n. 034371056/M (in base 10), 10SXHJ (in base 32); classe «C»;

«Seretide Diskus 50/500» 1 inalatore 60 dosi;
A.I.C. n. 034371068/M (in base 10), 10SXHW (in base 32); classe «C»;

«Seretide Diskus 50/100» 3 inalatori 60 dosi;
A.I.C. n. 034371070/M (in base 10), 10SXHY (in base 32); classe «C»;

«Seretide Diskus 50/250» 3 inalatori 60 dosi;
A.I.C. n. 034371082/M (in base 10), 10SXJB (in base 32); classe «C»;

«Seretide Diskus 50/500» 3 inalatori 60 dosi;
A.I.C. n. 034371094/M (in base 10), 10SXJQ (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Glaxo Wellcome S.p.a., via A. Fleming, 2 - Verona.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Glaxo Wellcome Operations - Ware - Gran Bretagna.

Composizione:

ciascuna dose di «Seretide Diskus» (100-250-500) fornisce:

salmeterolo xinafoato pari a salmeterolo: 50 mcg, 50 mcg, 50 mcg;

fluticasone propionato: 100 mcg, 250 mcg, 500 mcg.

Eccipienti: lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: «Seretide Diskus» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando sia stato valutato appropriato l'uso di una terapia di associazione (broncodilatatore e corticosteroide per via inalatoria).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Data di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7755

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Viani»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 366 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale VIANI Diskus nelle forme, confezioni: alle condizioni di seguito specificate.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8 della legge n. 537/1993, della legge n. 662/1997 e della delibera CIPE 30 gennaio 1997;

«Viani Diskus 50/100» 1 inalatore 28 dosi;
A.I.C. n. 034463012/M (in base 10), 10VR94 (in base 32); classe «C»;

«Viani Diskus 50/250» 1 inalatore 28 dosi;
A.I.C. n. 034463024/M (in base 10), 10VR9J (in base 32); Classe «C»;

«Viani Diskus 50/500» 1 inalatore 28 dosi;
A.I.C. 034463036/M (in base 10), 10VR9W (in base 32); classe «C»

«Viani Diskus 50/100» 1 inalatore 60 dosi;
A.I.C. n. 034463048/M (in base 10), 10VRB8 (in base 32); classe «C»;

«Viani Diskus 50/250» 1 inalatore 60 dosi;
A.I.C. n. 034463051/M (in base 10), 10VRBC (in base 32); classe «C»;

«Viani Diskus 50/500» 1 inalatore 60 dosi;
A.I.C. n. 034463063/M (in base 10), 10VRBR (in base 32); classe «C»;

«Viani Diskus 50/100» 3 inalatori 60 dosi;
A.I.C. n. 034463075/M (in base 10), 10VRC3 (in base 32); classe «C»;

«Viani Diskus 50/250» 3 inalatori 60 dosi;
A.I.C. n. 034463087/M (in base 10), 10VRCH (in base 32); classe «C»;

«Viani Diskus 50/500» 3 inalatori 60 dosi;
A.I.C. n. 034463099/M (in base 10), 10VRCV (in base 32); classe «C».

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a., via A. Fleming, 2 - Verona.

Produttore: La produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità vengono effettuati presso lo stabilimento Glaxo Wellcome Operations - Ware - Gran Bretagna.

Composizione:

ciascuna dose di «Viani Diskus» (100-250-500) fornisce:

salmeterolo xinafoato pari a salmeterolo: 50 mcg, 50 mcg, 50 mcg;

fluticasone propionato: 100 mcg, 250 mcg, 500 mcg.

Eccipienti: lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: «Viani Diskus» è indicato nel trattamento regolare dell'asma quando sia stato valutato appropriato l'uso di una terapia di associazione (broncodilatatore e corticosteroide per via inalatoria).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Data di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7754

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dosalid»

Decreto n. 88 del 31 agosto 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DOSALID antielmintico per cani.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 00192900595.

Produttore: Farma Sierra - Carretera de Irun - 28700 San Sebastian de los Eeyes - Spagna.

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

blister da 2 cpr. da 300 mg, A.I.C. n. 102517012;

blister da 4 cpr. da 300 mg, A.I.C. n. 102517024;

blister da 20 cpr. da 300 mg, A.I.C. n. 102517036;

blister da 2 cpr. da 1200 mg, A.I.C. n. 102517048;

blister da 4 cpr. da 1200 mg, A.I.C. n. 102517063.

Composizione:

quantità per compresse da 300 mg: principi attivi: epsiprantel 25 mg, pyrantel 22,70 mg (come pyrantel pamoato 65,40 mg); altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

quantità per compresse da 1200 mg: principi attivi: epsiprantel 100,00 mg, pyrantel 90,80 mg (come pyrantel pamoato 261,60 mg); altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è un antielmintico ad ampio spettro indicato per il trattamento delle infestazioni da vermi piatti (cestodi) e vermi tondi (ascaridi-ancilostomi) nei cani. È efficace nei confronti dei seguenti parassiti adulti:

vermi piatti (cestodi): duplylidium caninum, taneya hydatigena, taenia pisiformis, echinococcus granulasus;

ascaridi: toxocara canis, toxascaris leonina;

ancilostomi: uncinaria stenocephala, ancylostoma caninum.

«Dosalid» può essere utilizzato quando si rinviene la presenza dei parassiti o in un regolare programma di controllo delle infestazioni parassitarie.

Specie di destinazione: cani.

Validità: trentasei mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria.

99A7771

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente Suvaxyn»

Decreto n. 89 del 31 agosto 1999

Medicinale prefabbricato per uso veterinario DILUENTE SUVAXYN diluente in acqua per il vaccino Suvaxyn Aujeszky Bartha Lyo, vaccino vivo attenuato contro la malattia di Aujeszky dei suini all'ingrasso.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., Strada Manara, 5/A - 43040 Parma, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health Holland - C.J. van Hountenlaan 36 - 1381 CP Weesp - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 50 dosi, A.I.C. n. 102878016;

10 flaconi da 100 dosi, A.I.C. n. 102878026;

flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 102878030;

flacone da 100 dosi, A.I.C. n. 102878042.

Composizione: 100 ml di diluente contengono: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: solvente per la ricostituzione del vaccino Suvaxyn Aujeszky Bartha Lyo.

Specie di destinazione: suini all'ingrasso.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità:

«Diluente Suvaxyn»: diciotto mesi:

vaccino ricostituito: 1 ora.

Avvertenze: non utilizzare negli animali da riproduzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7772

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suvaxyn Aujeszky Bartha Lyo».

Decreto n. 90 del 31 agosto 1999

Prodotto per uso veterinario SUVAXYN AUJESZKY BARTHA LYO, vaccino vivo attenuato contro la malattia di Aujeszky dei suini all'ingrasso.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., Strada Manara 5/A - 43040 Parma, codice fiscale n. 00278930490.

Produttore: Fort Dodge Animal Health Holland - C.J. van Hountenlaan 36 - 1381 CP Weesp - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 flaconi da 50 dosi, A.I.C. n. 102877014;

10 flaconi da 100 dosi, A.I.C. n. 102877026;

flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 102877038;

flacone da 100 dosi, A.I.C. n. 102877040.

Composizione:

principi attivi: virus vivi attenuati della malattia di Aujeszky, ceppo Bartha K 61: $>10^{5.2}$ $TCID_{50}$/dose (2 ml);

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione contro la malattia di Aujeszky.

Specie di destinazione: suini all'ingrasso.

Tempi di attesa: nessuno.

Validità: ventiquattro mesi.

Avvertenze: non utilizzare negli animali da riproduzione.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7773

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Akipor Flu»

Decreto n. 91 del 31 agosto 1999

Prodotto per uso veterinario AKIPOR FLU, vaccino associato contro l'influenza suina (vaccino inattivato con adiuvante) e la malattia di Aujeszky (vaccino a virus vivo attenuato) per suini all'ingrasso.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: Merial Italia - Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numero di A.I.C.:

scatola con flacone da 50 dosi di vaccino liofilizzato + flacone da 100 ml di vaccino liquido, A.I.C. n. 102407018;

scatola con flacone da 100 dosi di vaccino liofilizzato + flacone da 200 ml di vaccino liquido, A.I.C. n. 102407020.

Composizione: ogni dose da 2 ml di vaccino ricostituito contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei suini all'ingrasso contro la Malattia di Aujeszky e l'Influenza suina.

Specie di destinazione: suini all'ingrasso.

Tempi di attesa: nulli.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7774

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Fucithalmic Vet»

Decreto n. 92 del 31 agosto 1999

Specialità medicinale per uso veterinario FUCITHALMIC VET collirio per cani.

Titolare A.I.C.: Leo Pharmaceutical Products Ballerup - Danimarca - rappresentante per l'Italia Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. - Divisione Vetmedica - Firenze.

Produttore: Leo Pharmaceutical Products Ballerup - Danimarca.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: tubetto da 3 g, A.I.C. n. 102801014.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: infezioni oculari nei cani causate da batteri sensibili alla fucidina.

Validità: trentasei mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7775

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vet-Cillin 80»

Decreto n. 93 del 31 agosto 1999

Specialità medicinale per uso veterinario VET-CILLIN 80 (amossicillina triidrato).

Titolare A.I.C.: Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), Lungomare Pirandello, codice fiscale n. 01988770150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 143 g, A.I.C. n. 102324011;

barattolo da 715 g, A.I.C. n. 102324023;

barattolo da 1430 g, A.I.C. n. 102324035.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: amossicillina triidrato 80 g, pari a base 70 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nei polli e nei suini nelle infezioni sostenute da germi sensibili all'amossicillina che causano infezioni dell'apparato respiratorio, nervoso e gastroenterico nonché infezioni cutanee ed articolari, in particolare, streptococcosi dei suini e stafilococcosi dei polli.

Specie di destinazione:

polli (escluse le ovaiole);

suini.

Tempo di attesa:

polli 2 giorni;

suini 3 giorni.

Validità: diciotto mesi.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A7776

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 14 settembre 1999

Dollaro USA	1,0362
Yen giapponese	110,25
Dracma greca	326,45
Corona danese	7,4337
Corona svedese	8,5960
Sterlina	0,64680
Corona norvegese	8,1810
Corona ceca	36,300
Lira cipriota	0,57773
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,67
Zloty polacco	4,2940
Tallero sloveno	196,4284
Franco svizzero	1,6046
Dollaro canadese	1,5235
Dollaro australiano	1,5826
Dollaro neozelandese	1,9538
Rand sudafricano	6,3017

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7838

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione all'imbottigliamento, confezionamento e vendita dell'acqua minerale «Monteverde», in località Pracchia

Con decreto dirigenziale n. 4986 del 23 agosto 1999 alla società Sorgente Orticaia S.r.l. avente:

sede legale in via della Maulina, 93 - Monte San Quirico (Lucca);

stabilimento di produzione in via Forravilla e Collina, 29/31 - Pracchia (Pistoia);

codice fiscale 01085650479;

partita I.V.A. 01439060466;

è stata concessa l'autorizzazione sanitaria:

1) all'utilizzo per uso bevanda dell'acqua minerale naturale «Monteverde» sgorgante dal pozzo n. 6 situato in località Pracchia (Pistoia), riconosciuta con decreto dirigenziale del Ministero della sanità n. 3186 del 9 luglio 1999;

2) all'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Monteverde» in contenitori di Pet, ottenuti nel proprio stabilimento a partire da preforme, di cui al decreto n. 1526 del 30 marzo 1999 ed in particolare:

PET «Lighter» prodotto dalla INCA International S.p.a. (Matera) ottenuti nello stabilimento di imbottigliamento a partire da preforme fornite dalla Puccetti S.p.a. (Lucca); sui contenitori sarà apposto il contrassegno PU identificativo della Puccetti S.p.a.;

3) al confezionamento ed alla vendita dell'acqua minerale naturale «Monteverde» in contenitori della capacità di: 0,33 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2 litri (chiusura con capsula a vite e nei tipi: naturale, addizionata di anidride carbonica (frizzante e leggermente frizzante).

La società «Sorgente Orticaia S.r.l.» è tenuta a contrassegnare con etichette e stampati conformi al decreto legislativo n. 105/1992 i contenitori sopracitati dell'acqua minerale naturale «Monteverde».

La società «Sorgente Orticaia S.r.l.» è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi di controllo sulla migrazione globale e specifica effettuate sulle bottiglie prodotte dalla Società richiedente a partire da preforme.

99A7757

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.